

	Comune di BAISO	C.C.	14	22/06/2021
	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 22/06/2021 20:30

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	MONTICELLI GIAN FRANCO	SI
2	CASALI DENIS	SI	9	PALLADINI MICHELA	AG
3	ABBATI REBECCA	SI	10	SPEZZANI FABIO	SI
4	BAROZZI ANDREA	SI	11	PICCININI VANESSA	SI
5	ASTOLFI SERENA	SI	12	MERLI TIZIANO	SI
6	BENASSI FRANCESCO	SI	13	FERRETTI GIUSEPPINA	AG
7	ALBICINI STEFANIA	AG			

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti Giustificati: 3

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Dott. Agostino Toni, il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Il Sindaco Fabrizio Corti illustra l'argomento riportando l'attenzione sulle modifiche rispetto al precedente anno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della la TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...];

Visto l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto che:

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d'ambito n. 22 del 07/06/2021 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Baiso;
- che via pec - in data 19/06/2021, Prot. ns. 4300/2021 - ATERSIR ha comunicato al Comune di Baiso il PEF di bacino approvato, il PEF del Comune di Baiso approvato e la relativa relazione di accompagnamento che si allegano al presente atto quale parte integrante (All. A e All. B) ;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Baiso è pari ad Euro 570.562,03;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 586.916,03;

CONSIDERATO:

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata comparando la suddivisione dei costi deliberata negli anni precedenti con altri parametri quali il dato “teorico” fornito da Iren Ambiente relativo l'anno 2020 (UD 70 % - UND 30%), la media desunta dai comuni con Tari corrispettiva del nostro bacino (UD 45% - UND 55%), ma soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il Comune di Baiso ha una vocazione principalmente residenziale; a fronte di ciò si è applicata la seguente suddivisione dei costi:

UTENZE DOMESTICHE	70%
UTENZE NON DOMESTICHE	30%

Rilevata, dunque, l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

Considerato inoltre che il Consiglio Comunale con delibera iscritta all'ordine del giorno in data odierna provvede a deliberare ulteriori agevolazioni sulla Tari per le utenze domestiche e non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, le quali non devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di cui all'art.6 del DL 25/05/2021 n.73 e da fondi propri;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'ambito n. 22 del 07/06/2021, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione (**All. A e B**) e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

visto il quadro economico di cui all'**allegato C** e il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all'**allegato D**;

Considerato che il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 disponeva che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

PRESO ATTO che il Comune di Baiso:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020 ha approvato, anche per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale Delibera n. 8 del 18/03/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2020 ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia comprendente il PEF del Comune di Baiso e relativa relazione di accompagnamento approvate da Atersir con delibera dal Consiglio d'Ambito n. 64 del 11/12/2020 e ha disposto che il conguaglio di euro 27.885,54 sarà computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020 con modalità concordate con ATERSIR, salvo possibilità di modificare la determinazione del conguaglio in sede di approvazione del PEF 2021 utilizzando tutte le risorse che si renderanno disponibili a quella data;

visto che l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga per l'anno 2020 (costi complessivi di gestore e comune approvati con il Piano economico finanziario 2019), hanno comportato un differenziale che risulta essere pari ad euro 27.885,54;

ritenuto di dare atto che nel piano economico finanziario 2021 non è stato inserito tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, la quota complessiva di RCU pari a 27.885,54 determinate dal conguaglio relativo alla differenza tra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020, in quanto il Comune di Baiso ha la possibilità di coprire il costo con risorse di bilancio e lo ha comunicato ad Atersir in data 27/05/2021 – Prot. ns. n. 0003718/2021;

considerato, pertanto, che al fine di dare copertura al suddetto differenziale, con delibera di variazione di bilancio di previsione 2021/2023 iscritta all'ordine del giorno in data odierna, verrà applicata una parte dell'avanzo di amministrazione, in particolare una quota dell'avanzo vincolato da vincoli derivanti da leggi e principi contabili a finanziamento di interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2021 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 243 del 26/11/2020, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

preso atto di quanto stabilito dall'art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod. , ed in particolare i seguenti comma:

- il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti n. 10
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Baiso, approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 22 del 07/06/2021, che si allega alla presente delibera (All. A e B);
- **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2021 il quadro economico (All. C) e le tariffe (All. D) per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- **DI DARE ATTO** che nel piano economico finanziario 2021 non è stato inserito tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, la quota complessiva di RCU pari a 27.885,54 determinate dal conguaglio relativo alla differenza tra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto dall'art. 107 del dl n. 18 del 2020, in quanto il Comune di Baiso ha la possibilità di coprire il costo con risorse di bilancio, come risulta dalla variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 iscritta all'ordine del giorno in data odierna;
- **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;

- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l'applicazione della TARI, con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco
Fabrizio Corti

Il Vice Segretario Sostituto
Dott. Agostino Toni